REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 480/2009 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2009

che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ([1]),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne ([2]), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese ([3]). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) Il bilancio generale dell'Unione europea è esposto a rischi finanziari maggiori in conseguenza delle garanzie a copertura di prestiti concessi a paesi terzi.

(3) Il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 1992 ha concluso che, per motivi di gestione prudenziale di bilancio e di disciplina finanziaria, è necessario creare un nuovo ambito finanziario e che a tal fine dovrebbe essere creato un fondo di garanzia a copertura dei rischi legati ai prestiti e alle garanzie su prestiti a paesi terzi o a favore di progetti realizzati in paesi terzi. Tale finalità può essere soddisfatta con l'istituzione di un fondo di garanzia destinato a rimborsare direttamente i creditori delle Comunità.

(4) Conformemente all' accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ([4]), adottato il 17 maggio 2006, il finanziamento del fondo di garanzia è assicurato in quanto spesa obbligatoria del bilancio generale dell'Unione europea per il periodo dal 2007 al 2013.

(5) Esistono meccanismi che consentono di far fronte a chiamate in garanzia e, in particolare, il ricorso provvisorio alla tesoreria, consentito dall'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità ([5]).

(6) È opportuno costituire il fondo di garanzia mediante il versamento graduale di risorse. Successivamente, dovrebbero essere ad esso accreditati gli interessi frutto degli investimenti delle risorse disponibili del fondo, nonché i rimborsi tardivi ottenuti dai debitori inadempienti per i quali il fondo è intervenuto fornendo garanzie.

(7) L'esperienza acquisita dal funzionamento del fondo di garanzia indica che un coefficiente del 9 % fra il fondo e gli impegni di capitale garantiti maggiorati degli interessi dovuti e non versati è sufficiente.

(8) Dei versamenti al fondo di garanzia pari al 9 % dell'importo di ogni operazione decisa appaiono sufficienti al raggiungimento dell'importo-obiettivo. È opportuno definire le modalità secondo cui effettuare tali versamenti.

(9) Se il fondo di garanzia supera l'importo-obiettivo, le somme in eccedenza sono accreditate al bilancio generale dell'Unione europea.

(10) È opportuno affidare la gestione finanziaria del fondo di garanzia alla Banca europea per gli investimenti (BEI). La gestione finanziaria del fondo dovrebbe essere oggetto di controlli da parte della Corte dei conti, secondo procedure convenute dalla Corte dei conti, dalla Commissione e dalla BEI.

(11) Le Comunità hanno concesso prestiti e garantito prestiti accordati ai paesi in fase di adesione o relativi a progetti eseguiti in tali paesi. Tali prestiti e garanzie sono coperti dal fondo di garanzia e resteranno in corso o in vigore dopo la data dell'adesione. A decorrere da tale data essi non costituiranno più azioni esterne delle Comunità e dovranno pertanto essere coperti direttamente dal bilancio generale dell'Unione europea anziché dal fondo di garanzia.

([1]) Parere del 18 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
([2]) GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1.
([3]) V. allegato I.
([4]) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
([5]) GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.